INVALIDITÀ CIVILE - IL REDDITO SI MISURA PRIMA DELLE IMPOSTE

Commento a Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 31 agosto 2026 n. 24903

Per l'assegno mensile di assistenza il reddito rileva al netto degli oneri deducibili, ma al lordo delle ritenute fiscali. Con l'ordinanza n. 24903 del 31 agosto 2026, la Cassazione chiarisce che l'errore nel calcolo incide anche sulla verifica dell'interesse ad agire nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

DI **NOEMI SECCI** CONSULENTE DEL LAVORO IN MILANO

La verifica del requisito reddituale per **l'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili** richiede di individuare correttamente la base imponibile Irpef. Sottrarre gli oneri deducibili è coerente con il criterio legale; sottrarre anche le ritenute fiscali significa, invece, assumere un valore diverso da quello richiesto per l'accesso alla prestazione. È questa la distinzione ribadita dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza 31 agosto 2026, n. 24903, che cassa con rinvio una decisione del Tribunale di Ragusa.
La pronuncia merita attenzione anche per la sede nella quale la questione emerge: il giudizio, difatti, riguardava l'accertamento del requisito sanitario, ma la contestazione dell'Inps investiva l'utilità concreta di tale accertamento rispetto alla prestazione richiesta. La corretta **ricostruzione dei redditi** diviene, così, un passaggio preliminare per valutare l'interesse ad agire, ai sensi degli artt. 100 e 445-*bis* c.p.c. (ordinanza in commento, punto 2.5).

IL CASO E LA CONTESTAZIONE DELL'INPS

Il Tribunale di Ragusa aveva rigettato il ricorso proposto dall'Inps ai sensi dell'art. 445-*bis*, sesto comma, c.p.c., dopo il dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che l'interessato presentava un'invalidità del 75% dal 18 settembre 2020. L'Istituto aveva eccepito, già nella fase di accertamento tecnico preventivo e poi nel successivo giudizio, il **difetto di interesse ad agire** per mancanza del **requisito reddituale** necessario all'assegno di invalidità civile.
Il giudice di merito aveva ritenuto che i redditi dovessero essere considerati al netto sia degli oneri deducibili, che delle ritenute fiscali. Aveva inoltre osservato che l'Inps non aveva contestato la circostanza che il reddito del 2020, così ridotto, risultasse inferiore alla soglia prevista.
Il ricorso per Cassazione contesta proprio il criterio di calcolo: per l'Istituto, il dato da confrontare con il limite è il **reddito imponibile Irpef**, al netto degli oneri deducibili dell'art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, ma al lordo delle imposte. Secondo la prospettazione dell'Inps, la certificazione unica prodotta documentava, applicando tale criterio, il superamento della soglia. La Corte ha accolto la censura e rimesso la controversia al Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame: non ha deciso direttamente e in via definitiva sulla spettanza della prestazione.

IL RINVIO ALLA DISCIPLINA FISCALE

Il percorso normativo ricostruito dalla Cassazione muove dall'art. 13 della Legge n. 118/1971, che disciplina l'**assegno mensile di assistenza** e richiama le condizioni e le modalità previste per la **pensione di inabilità civile** dell'art. 12 della stessa legge. Quest'ultima disposizione rinvia, per le condizioni economiche, all'art. 26 della Legge n. 153/1969, nel quale assume rilievo il reddito assoggettabi- ➤

le all'imposta sul reddito delle persone fisiche. A questo quadro si aggiunge l'art. 14-*septies*, quarto comma, del D.l. n. 663/1979, convertito dalla Legge n. 33/1980, con il rinvio all'art. 8 del D.l. n. 30/1974, convertito dalla Legge n. 114/1974. Il riferimento ai redditi calcolati agli effetti dell'Irpef conduce a utilizzare il criterio dell'imponibile: ai sensi dell'art. 3 del Tuir, il **reddito complessivo** va assunto **al netto degli oneri deducibili** indicati nell'art. 10 (ordinanza in commento, punti 2.1 e 2.2).
Gli oneri deducibili concorrono dunque a determinare la base imponibile, mentre le ritenute fiscali attengono al prelievo sul reddito e non costituiscono ulteriori importi da sottrarre per verificare il requisito assistenziale. Anche le detrazioni d'imposta operano su un piano diverso dalla deduzione dal reddito, come emerge dalla distinta disciplina del Tuir, tra cui gli artt. 13 e 15: la somma accreditata sul conto corrente, pertanto, non identifica il reddito da confrontare con la soglia.

LA CONTINUITÀ CON LA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE

L'ordinanza si colloca espressamente nel solco di Cass., n. 21529/2016, che aveva individuato il parametro nel reddito imponibile al netto degli oneri deducibili. Quel precedente si era discostato dall'indirizzo di Cass., n. 4223/2012, recependo l'impostazione di Cass., nn. 4158/2001 e 11582/2015. La decisione in commento richiama inoltre, a conferma della continuità dell'orientamento, Cass., nn. 2119/2018, 3969/2018, 5962/2018, 31525/2018 e 30567/2019.
Il passaggio più delicato riguarda il richiamo, presente nella giurisprudenza, al **reddito nell'effettiva disponibilità** dell'assistibile: la formula giustifica il riconoscimento degli oneri deducibili, ma non autorizza a sostituire al parametro fiscale il reddito residuo dopo il pagamento delle imposte. È proprio questa estensione che la Cassazione censura nella decisione del Tribunale.
La Corte ribadisce, a tal proposito, richiamando Cass., n. 220/2024, che il collegamento a un indice formale consente di delimitare le situazioni tutelate e realizza un **bilanciamento non irragionevole degli interessi** coinvolti, senza comprimere arbitrariamente i diritti garantiti dall'art. 38 Cost.. La funzione assistenziale della prestazione orienta dunque l'interpretazione, ma opera entro il criterio reddituale individuato dalla legge (ordinanza in commento, punti 2.3 e 2.4).

OBBLIGHI DICHIARATIVI E PRASSI AMMINISTRATIVA

La pronuncia distingue anche la disciplina del requisito da quella degli obblighi dichiarativi. L'art. 2 del D.M. n. 553/1992 prevede la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Secondo Cass., n. 21529/2016, ripresa dall'ordinanza in commento, si tratta però di una disposizione relativa ad adempimenti formali, che non può modificare il criterio sostanziale di accesso alla prestazione. L'obbligo di comunicare un dato lordo non comporta, quindi, che gli oneri deducibili debbano rimanere inclusi nel reddito valutabile.
Il tema ha interessato anche la prassi dell'Istituto: in argomento, il messaggio Inps n. 2705 del 18 luglio 2023 ha rettificato parzialmente il paragrafo 1 del precedente messaggio n. 1688/2022, precisando che i redditi soggetti a Irpef devono essere computati **al lordo delle ritenute fiscali**. La guida Inps alla campagna Red (la dichiarazione reddituale annuale, da presentarsi in relazione alle prestazioni erogate dall'Istituto collegate al reddito), nella descrizione della voce L1 dedicata agli oneri deducibili, conferma la determinazione dell'imponibile al netto degli oneri dell'art. 10 del Tuir, richiamando il messaggio n. 4107/2023: il principio ribadito dalla Cassazione trova pertanto riscontro nelle successive indicazioni amministrative.

IL REQUISITO REDDITUALE E L'INTERESSE AD AGIRE

L'ulteriore profilo di rilievo è il rapporto tra requisito economico e **accertamento sanita-** ➤

rio. La Cassazione richiama l'orientamento secondo cui l'ammissibilità dell'accertamento medico-legale preventivo, promosso per conseguire una determinata prestazione, richiede la verifica di un **concreto interesse ad agire**. La decisione cita, in particolare, Cass., nn. 2587/2020, 14626/2021 e 36382/2021.

Nel caso esaminato, l'eccezione reddituale dell'Inps imponeva di valutare se l'accertamento dell'invalidità potesse procurare all'interessato l'utilità perseguita con la richiesta dell'assegno. La percentuale sanitaria del 75% non consentiva di superare tale questione, e la mancata contestazione dell'importo calcolato al netto delle ritenute non poteva rendere corretto il parametro giuridico utilizzato dal Tribunale. Occorre mantenere distinto questo controllo dalla decisione definitiva sul diritto alla prestazione economica: l'ordinanza non trasforma l'accertamento tecnico preventivo in una generale azione di condanna al pagamento, né esclude qualsiasi interesse al riconoscimento dell'invalidità in presenza di redditi elevati. Il principio viene applicato alla specifica prestazione richiesta e all'utilità del relativo accertamento, secondo gli artt. 100 e 445-*bis* c.p.c.

LE RICADUTE PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Per il professionista, la pronuncia suggerisce di affiancare alla documentazione sanitaria una **ricostruzione reddituale** riferita alla prestazione e alle annualità interessate. Certificazioni uniche, dichiarazioni fiscali e documenti degli oneri deducibili devono consentire di ricostruire il valore effettivamente confrontabile con la soglia, secondo il criterio degli artt. 3 e 10 del Tuir richiamato dalla Cassazione.

Nella lettura dei documenti occorre soprattutto evitare una doppia sottrazione degli stessi oneri, se già considerati nell'imponibile, e tenere separate le spese deducibili da quelle che danno soltanto diritto a detrazioni d'imposta. Non ogni spesa sanitaria, ad esempio, è deducibile dal reddito: il relativo trattamento va verificato alla luce delle distinte previsioni degli artt. 10 e 15 del Tuir.

L'utilità pratica dell'ordinanza n. 24903/2026 consiste dunque nel rendere esplicito **il confine tra imponibile e netto** percepito. Una verifica reddituale svolta su quest'ultimo dato può alterare la valutazione del diritto all'assegno e, come mostra il caso deciso, anche quella dell'interesse a intraprendere il percorso giudiziario di accertamento sanitario.